



AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

C.F. 92045550131

Sede legale:
Piazzale V. Emanuele, 4
22017 Menaggio (CO)
Tel: 0344-34161 – Fax 0344-32816

www.autoritabacinalario.it
protocollo@autoritabacinalario.it
autoritabacinalario@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA N. 1/2026

IL DIRETTORE

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Codice della nautica da diporto, D.Lgs. 171/2005;

VISTA la Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6;

VISTA l'O.P.G.R. 58600 del 03.07.1997: "Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde";

ACCERTATO che il notevole aumento della frequentazione turistica nell'ambito del Lario e dei Laghi Minori registrato nelle ultime annualità, incrementa in modo significativo il rischio di potenziale pericolo e rischio per l'incolumità delle persone, alla luce della compresenza in acqua di attività diportistiche e di balneabilità esercitate da numerosi utenti;

RILEVATO che nelle norme sopra citate non sono presenti divieti specifici per la balneazione in aree portuali e nel contesto limitrofo a strutture di ormeggio, imbarco/sbarco e stazionamento regolato di unità di navigazione e che pertanto occorre disciplinare, mediante apposita ordinanza, gli aspetti relativi alla tutela dei bagnanti e diportisti, al fine della salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

RILEVATO parimenti il significativo e parallelo incremento dell'utilizzo dei cosiddetti natanti minori (esemplificativamente pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, kayak, SUP, tavole autopropulse o non autopropulse, windsurf, kitesurf, eFoil e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati), il cui impiego generalizzato e diffuso può analogamente determinare l'insorgenza di potenziali situazioni di pericolo;

VISTE le vigenti disposizioni in materia di attività turistico ricreative sulle spiagge e nelle zone lacuali ad esse prospicienti, nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità di Bacino con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa internazionale, statale e regionale in materia;

VISTO in particolare l'art. 57, comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012;

ORDINA

Art. 1 - Utilizzo dei pontili

Fatta eccezione per il personale addetto alla vigilanza, operazioni di soccorso, gestione e manutenzione della struttura, l'accesso ai pontili pubblici di ormeggio e carico/scarico è consentito unicamente alle persone interessate dalle operazioni di imbarco/sbarco e/o ormeggio delle unità di navigazione per lo stretto tempo necessario al loro transito dall'unità di navigazione alla terraferma e viceversa. È sempre obbligatorio l'accompagnamento di minori. Sono espressamente vietati accessi sui pontili per attività diverse da quelle sopra descritte, quali, esemplificativamente, pesca con qualunque attrezzatura e modalità, balneazione, tuffi, solarium e sosta/accesso ingiustificati, nonché deposito e/o movimentazione di materiali e sostanze che possano costituire intralcio al transito o pericolo per l'incolumità delle persone o dell'ambiente.

Art. 2 – Condotte generali per la balneazione

Nella condotta della balneazione, indipendentemente dalla presenza o meno di addetto al servizio di salvamento, dovrà essere osservato da tutti gli utenti il principio della comune prudenza e, di conseguenza, dovranno essere assunti atteggiamenti responsabili da parte dei fruitori in modo da prevenire danni a sé stessi e a terzi. Si evidenzia in particolare l'attenzione alle proprie condizioni fisiche ed abilità e capacità natatorie in rapporto alle caratteristiche naturali del contesto lacuale (fondale immediatamente degradante anche a breve distanza dalla riva, cedevolezza dei depositi sedimentari di fondo, irregolarità morfologiche

del fondale, presenza di correnti e venti con moto ondoso, bassa temperatura dell'acqua, ecc.), nonché alla costante vigilanza sulle azioni in acqua di soggetti in minore età.

Fatti espressamente salvi i principi di cui al comma precedente, l'attività balneare e natatoria è consentita senza particolari adempimenti nella fascia lacuale contenuta entro i 50 mt dalla riva. Al di fuori di tale ambito il nuotatore è obbligato a dotarsi di segnale analogo a quello previsto per l'attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola non più lunga di 3 metri) o in ogni caso di apposito galleggiante di colore nettamente contrastante con l'ambiente lacuale. La dotazione di segnale galleggiante può essere omessa in presenza costante di unità di navigazione d'appoggio al/ai nuotatore/nuotatori distante non oltre mt. 5 dal nuotatore stesso, sulla quale sia imbarcata almeno una persona abile al nuoto e siano presenti specifici materiali di salvamento (galleggianti e/o salvagenti con relative cime) pronti all'uso.

Nell'ambito di lidi o stabilimenti balneari con spazio acqueo destinato alla balneazione chiaramente delimitato, devono essere osservate le specifiche norme di comportamento di sicurezza individuate dal gestore.

Art. 3 – Divieti di balneazione

La balneazione è sempre vietata nelle aree lacuali di oggettiva interferenza con la navigazione pubblica e da diporto. In particolare è fatto divieto di balneazione:

- nei porti, loro immediate pertinenze e vie di accesso ed uscita navigabili;
- nelle zone limitrofe ai pontili, ai campi boa ed alle strutture/aree dedicate all'ormeggio di unità di navigazione;
- nelle zone limitrofe ai pontili destinati alla navigazione pubblica di linea, con particolare riferimento alle aree interessate dalle rotte di avvicinamento/allontanamento delle navi;
- in tutte le aree dove il divieto di balneazione consegue da condizioni e limitazioni disposte da altri soggetti pubblici per motivazioni di altra natura (es. inquinamento acque, cantieri temporanei, manifestazioni nautiche, ecc.).

Art. 4 – Natanti minori

I disposti ex Titolo IV dell'OPGR 3 luglio 1997 n. 58600, commi 1, 2 e 4, circa le limitazioni di impiego e gli obblighi connessi, si intendono applicabili a tutte le tipologie di natanti minori (esemplificativamente pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, kajak, SUP, tavole autopropulse o non autopropulse, windsurf, kitesurf, eFoil e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati).

L'uso dei natanti minori di cui al comma precedente è consentito solo di giorno e con una buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed alla balneazione e a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri.

I conduttori devono sempre indossare un giubbotto di salvataggio omologato e possono imbarcare altre persone a bordo, ugualmente dotate di giubbotto di salvataggio omologato, solo se espressamente previsto dal costruttore del natante minore.

È vietato condurre i natanti minori sulle rotte delle unità di servizio di linea ed entro i porti e nelle loro vicinanze, oltre che nelle aree delimitate e riservate a specifici usi.

È sempre vietato l'utilizzo dei natanti minori in presenza o imminente arrivo di condizioni meteo potenzialmente pericolose, qualora le stesse siano oggettivamente e palesemente riconoscibili da chiunque al momento dell'inizio della navigazione.

Art. 5 – Gare e manifestazioni nautiche

La presente ordinanza non si applica alle gare ed alle manifestazioni nautiche attinenti la balneazione, il nuoto e l'impiego di natanti minori, per le quali vigono le specifiche prescrizioni impartite in sede di rilascio della prevista ed obbligatoria autorizzazione ex Art. 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

Art. 6 - Sanzioni

L'inosservanza della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o comporti violazione di altre norme, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 57 – comma 3, della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 (sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 600,00).

Art. 7 - Disposizioni finali

La presente Ordinanza esplica i propri effetti in tutti gli ambiti lacuali di competenza dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori (Lario, Lago di Novate Mezzola, Lago di Montorfano, Lago di Alserio, Lago di Pusiano, Lago Segrino, Lago di Annone, Lago di Garlate, Lago di Olginate) ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Viene altresì trasmessa per opportuna conoscenza e divulgazione agli Enti aderenti all'Autorità di Bacino, ai Comuni rivieraschi non aderenti all'Autorità di Bacino, alle Forze dell'Ordine, alle Prefetture, Questure e Comandi dei Vigili del Fuoco interessati territorialmente.

Nell'ambito della propria attività organizzativa l'Autorità di Bacino procederà, anche di concerto con gli Enti Locali interessati, ad apporre specifica segnaletica di avviso negli ambiti lacuali più significativi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Menaggio, 20 febbraio 2026.

f.to **IL DIRETTORE**
(Dott. Franco Binaghi)